

TI_GERICHTE 15.2000.128 vom 23. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.128

FR: TI_GERICHTE 15.2000.128 du 23 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.128 del 23 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. Per denegata giustizia si intende unicamente il rifiuto formale di un funzionario di intraprendere un passo procedurale che la legge gli impone (DTF 97 III 31; Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 17). Per ritardata giustizia si intende invece il ritardo con cui un organo di esecuzione esegue un passo procedurale che la legge gli impone di eseguire in un determinato termine; la distinzione con i casi di denegata giustizia risulta spesso ardua, nonostante rimanga senza effetti pratici (DTF 101 III 6 cons. 2; Cometta, op. cit., n. 31 ss. ad art. 17).

E. 2

Nel caso in esame occorre rilevare che l'UE di Lugano – dopo la ricezione della sentenza 16 maggio 2000 di questa Camera – ha eseguito in data 20 giugno 2000 quanto predisposto in questa sentenza, chiedendo per via rogatoria all'UE di Zurigo 4 di procedere all'interrogatorio dell'escusso per accertare un'eccedenza pignorabile. Di questa rogatoria è stata inviata copia per raccomandata a _____ il 3 luglio 2000. Questa comunicazione è tuttavia ritornata al mittente con l'indicazione che il ricorrente aveva lasciato il suo precedente domicilio senza indicare all'ufficio postale il suo nuovo recapito. Dall'incarto si rileva che dal 3 luglio 2000 al 5 settembre 2000, il ricorrente non ha più preso contatto con l'UE di Lugano; di conseguenza quest'ultimo non ha potuto intimare al ricorrente copia di tutti gli atti compiuti nel frattempo. La responsabilità di questa situazione va ricercata dunque nell'omissione di _____ e non nell'inerzia dell'ufficio.

E. 3

Di conseguenza le censure del ricorrente si rivelano infondate e il ricorso va respinto.

E. 4

Per quanto riguarda le pretese di _____ in risarcimento di un presunto danno di CHF 9'294.35 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2000 causatogli dall'UE di Lugano, siffatta domanda è irricevibile. Infatti, per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento. Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. Va ricordato che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per preconstituirsì una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di

responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF. Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità e nesso adeguato di causalità, atteso che trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa (art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115 s., n. 2.4). A titolo abbondanziale va comunque rilevato che tali pretese si rivelano palesemente infondate, poiché – come rilevato al cons. 2 – non solo l'UE di Lugano non è rimasto inattivo (come preteso dal ricorrente), ma la colpa delle mancate comunicazioni degli atti intrapresi da quest'ufficio è da ascrivere al ricorrente stesso, che avendo cambiato indirizzo non lo ha comunicato all'ufficio.

E. 5

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 19 LResp, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 5 settembre 2000 _____, in quanto ricevibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.